



Ministero  
per i beni e le attività  
culturali

DIREZIONE GENERALE  
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Al Direttore Generale della SIAE  
SEDE

*Informativa sugli aspetti connessi alla corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 144-155 della legge n. 633/1941 sul diritto di seguito (d.d.s.), come modificate dal d.lgs. n. 118/2006 attuativo della direttiva 2001/84/ce.*

All'esito dei lavori della commissione speciale incaricata di approfondire gli aspetti connessi alla corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 144-155 della legge n. 633/1941 sul diritto di seguito (d.d.s.), come modificate dal D.Lgs. 118/2006 in attuazione della direttiva 2001/84/CE, istituita con decreto del Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 24 marzo 2015, ed asseverati dal Comitato stesso nel parere reso all'On. Ministro in data 12 maggio 2018, si rappresenta alle parti interessate quanto di seguito riportato.

L'approfondimento normativo - richiesto in ragione di una controversa interpretazione dell'applicabilità del diritto di seguito al c.d. "mercato primario dell'arte", in cui gli intermediari dell'arte agiscono per conto degli artisti sulla base di un mandato a vendere senza rappresentanza, ma anche per le modalità attraverso cui operano detti intermediari, in relazione ai quali, si ricorda, la SIAE svolge compiti di vigilanza ai sensi degli articoli 182 *bis* e 182 *ter* della legge n. 633/1941 - muove dal presupposto, che emerge tanto dalla portata delle disposizioni di attuazione delle direttive europee, quanto dagli approfondimenti condotti attraverso la Commissione UE, che il termine "cessione" di cui alla norma primaria si riferisca al *trasferimento della proprietà*, a qualunque titolo, del bene.

Con l'obiettivo di analizzare i diversi profili che intervengono nella materia e le prassi poste in essere dagli operatori, la commissione speciale ha formulato, tra l'altro, una richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate, rappresentando sia in fatto che in diritto la materia e le criticità sorte tra la SIAE e le Gallerie d'arte, al fine di ottenere chiarimenti utili a definire le questioni sollevate anche sotto il profilo del regime fiscale applicabile ai soggetti interessati.

L'Agenzia, per quanto di competenza, ha chiarito che la vendita di un'opera da parte di una Galleria che agisce in forza di un mandato senza rappresentanza (commissione a vendere), ai fini IVA, genera distinte operazioni. Il mandatario, infatti, agisce prima in veste di acquirente e poi di venditore. Si realizza, dunque, una finzione giuridica, segnatamente posta dall'art. 2, comma 2, n. 3, del DPR n. 633/1972, secondo cui nella commissione di vendita costituiscono cessioni di beni anche i passaggi tra committente (artista) e commissionario. Trattandosi di operazioni rilevanti ai fini IVA, sussiste l'obbligo di fatturazione che sorge all'atto della vendita dell'opera da parte del commissionario (la galleria) in quanto è in tale momento che l'operazione si considera perfezionata. Anche la dazione di eventuali acconti da parte della galleria richiede l'emissione di relativa fattura. Quanto sin qui espresso si applica naturalmente se entrambi gli operatori (committente e commissionario) sono soggetti passivi di imposta.





Qualora invece il committente sia un soggetto privato, il passaggio al commissionario rappresenta un'operazione esclusa dal campo IVA mentre il successivo trasferimento dal commissionario al terzo acquirente configura un'operazione rilevante agli effetti del tributo. Il commissionario è tenuto, altresì, a fatturare al committente la percentuale trattenuta a titolo di provvigione.

L'Agenzia, con riguardo alla corretta ricostruzione delle operazioni intervenute tra artista, gallerista e collezionista d'arte, ha segnalato inoltre il D.P.R. n. 441/1997 recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Il D.P.R. in parola illustra in quali casi opera la presunzione di cessione o di acquisto di beni e in quali casi essa è esclusa. In particolare, l'articolo 1, comma 2, specifica che la presunzione di cessione non opera se è dimostrato che i beni sono stati consegnati a terzi in dipendenza di contratti (...) di mandato. All'articolo 3 lo stesso regolamento recita poi che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, non si presumono acquistati se detto contribuente dimostri di averli ricevuti in base ad un titolo di cui all'art. 1 (tra cui risulta il rapporto di mandato).


In conclusione, all'esito delle attività condotte, il Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'Autore tenuto conto del parere dell'Agenzia delle entrate, ha concluso che *"Tuttavia, non rilevando la pratica in indagine solamente ai fini IVA, l'Agenzia, nell'intento di fornire un valido ausilio sulla corretta ricostruzione delle operazioni intervenute tra artista, gallerista e collezionista d'arte ha segnalato il D.P.R. n. 441/1997 recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto. Il DPR illustra appunto in quali casi opera la presunzione di cessione o di acquisto di beni e in quali casi essa è esclusa. L'art. 1, comma 2, a tal proposito specifica che la presunzione di cessione non opera se è dimostrato che i beni sono stati consegnati a terzi in dipendenza di contratti (...) di mandato. All'art. 3 lo stesso regolamento recita poi che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni non si presumono acquistati se detto contribuente dimostri di averli ricevuti in base ad un titolo di cui all'art. 1 (tra cui risulta il rapporto di mandato)*.

*Conseguentemente, posto che il d.d.s. deve essere riconosciuto, a determinate condizioni previste dalla legge, al momento della vendita successiva alla prima cessione dell'opera e che per prima cessione si deve intendere il passaggio del diritto di proprietà, a qualunque titolo, sull'opera, ne deriva che per effetto di un contratto di mandato senza rappresentanza, quale quello che intercorre tra artista e gallerista/intermediario, non si realizza detto passaggio del diritto di proprietà ma si effettua unicamente una traditio materiale del bene. Solo ove l'intermediario dell'arte perfezioni la vendita si potrà parlare di prima cessione"*.

Pertanto, stante la complessità delle prassi poste in essere nel caso in esame, tenuto conto del quadro normativo, anche tributario, di riferimento, delle norme che disciplinano il sistema delle presunzioni di cui al DPR 441/1997, nonché delle richiamate funzioni svolte dalla S.I.A.E. ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione auspica che le parti (committenti e commissionari) si adoperino nel senso di produrre e conservare diligentemente le opportune documentazioni volte ad escludere appunto l'operatività delle presunzioni di cessione e acquisto.

Tanto rappresentato si invita codesta Società a informare le Parti interessate degli esiti testé esposti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola Passarelli)



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI  
Via Michele Mercati, 4 - 06/67235000  
PEC: [mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-bic@beniculturali.it](mailto:dg-bic@beniculturali.it)

